PQM
IL Riformista
Mercoledì 17 settembre 2025
Anno II - numero SETTANTOTTO
LA GIUSTIZIA CHE NON VI RACCONTANO
Direttore: Gian Domenico Caiazza

LA SOLITA STORIA

Gian Domenico Caiazza

Dopo una lunga ma meritata vacanza, PQM ritorna al suo appuntamento settimanale (però il mercoledì, non più il sabato). Ovviamente non potevamo non dedicare il nostro numero di rientro alla clamorosa indagine meneghina sulla "democrazia urbanistica", che ci ha tenuto compagnia nelle roventi giornate estive. Una indagine che, tra l'altro, metteva alla prova per la prima volta, in un processo di grande evidenza pubblica, le norme sull'interrogatorio preventivo introdotte dalla recente "riforma Nordio". Solo per un catalogo ristretto di reati di minore allarme sociale, e comunque a condizione che non si tema l'inquinamento delle prove o il pericolo di fuga da parte degli indagati (ipotesi dunque statisticamente marginali, ma tutte ricorrenti nella indagine della quale ci occupiamo) il Gip raggiunto dalle richieste cautelari del PM non potrà decidere su di esse senza avere preventivamente interrogato gli indagati (sempre che essi intendano farsi interrogare).

Una riforma dunque di marginale impatto, che ha fatto inutilmente sacramentare il fronte giustizialista (che paventava criminali comodamente in fuga, una volta raggiunti dal preavviso), ed altrettanto vanagloriosamente gonfiare il petto a chi ha rivendicato a questa modesta novità normativa epocali meriti liberali e garantisti. Ed infatti, l'esito concreto di questa riforma, quale abbiamo potuto toccare con mano in questa inchiesta, ci fa comprendere in modo inequivocabile come qualunque meccanismo procedimentale, volto almeno a contenere l'abuso della custodia cautelare nel nostro Paese, debba fare i conti con ben più complessi ostacoli, senza affrontare i quali ogni buona intenzione è candidata al naufragio.

Il Gip di Milano, infatti, dopo aver diligentemente interrogato tutti gli indagati, e letto le copiose memorie e la vasta documentazione difensiva, ha puntualmente accolto la quasi totalità delle richieste cautelari del PM. Il successivo intervento del Tribunale del Riesame, che ha annullato praticamente tutte le ordinanze cautelari (vedremo se per ritenuto difetto delle esigenze di cautela, o addirittura per ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza), ci dà la misura esatta del problema (e vi prego di considerare che la percentuale media di annullamenti del Tribunale della Libertà di Milano si aggira intorno al 5% dei ricorsi, più o meno in linea con la media nazionale). Il problema del quale parliamo, dunque, è il totale naufragio - che ha accompagnato l'esperienza concreta del codice Vassalli sin dai suoi primi vagiti - del controllo giurisdizionale delle indagini delle Procure da parte degli Uffici GIP/GUP, cioè di un caposaldo fondativo del giusto processo.

I GIP, ancor più in indagini di grande impatto sociale e mediatico (si pensi alle indagini su reati di criminalità organizzata), hanno dal primo momento (salvo eccezioni che confermano la regola) declinato quel ruolo di controllori dei PM, assumendo piuttosto quello, certamente molto meno impegnativo, di legittimatori di quelle inchieste (i numeri delle ingiuste detenzioni e delle assoluzioni nei successivi gradi di giudizio stanno lì a dimostrarlo). Se nemmeno gli interrogatori preventivi, vale a dire la conoscenza documentata della tesi e delle argomentazioni difensive, la cui validità e fondatezza sono state clamorosamente asseverate da un Tribunale del Riesame di norma tutt'altro che generoso in punto di annullamenti delle misure, riescono a persuadere il GIP a svolgere il compito di severo ed occhiuto controllore della legittimità delle richieste cautelari del PM, è ben evidente che la questione di fondo è culturale, è di formazione professionale, ma soprattutto è ordinamentale.

Occorre assicurare a tutti i cittadini che il controllo giurisdizionale delle indagini venga svolto con efficacia da un giudice il più distante possibile dalle Procure, estraneo alle aspettative di politica giudiziaria da queste nutrite, immuni da ogni forma di colleganza. L'occasione per dire un SÌ alla separazione delle carriere si sta avvicinando, e mi auguro che le vicende milanesi aiutino i cittadini a comprenderne la decisiva importanza.

MILÀN L'È SEMPER MILÀN

Ancora una volta una inchiesta giudiziaria milanese ripropone i temi del rapporto tra magistratura e politica, ma soprattutto tra GIP e PM

La prova dei fatti

INTERROGATORIO PREVENTIVO, UN PRIMO BILANCIO

Luca Marafioti

Da sempre avamposto nell'applicazione poco garantista degli istituti del processo penale, Milano non pare smentirsi neppure questa volta. La recente inchiesta sull'urbanistica, tra l'altro, autorizza a riparlare su queste colonne dell'interrogatorio "preventivo" introdotto dalla Riforma Nordio, cui il destinatario va sottoposto prima di emettere una misura cautelare e utilizzato a piene mani per quegli indagati, con tanto di *battage* mediatico.

Sterile ribadire rilievi sull'angusta portata della previsione, limitata ad una fascia di reati meno gravi ed esclusa se il *periculum libertatis* riguardi l'inquinamento probatorio o la fuga dell'indagato.

Innovazione mal vista da quanti temono sgretolata la segretezza investigativa e minato l'effetto "sorpresa" dalla *discovery* degli atti alla base della richiesta cautelare del P.M.

Segue a pag. II

L'intervista

LA CRISI DI IDENTITÀ DEL PM PARLA ANDREA SOLIANI

Alberto de Sanctis

L'avvocato Andrea Soliani assiste uno degli imprenditori sottoposti ad indagine nell'inchiesta milanese sull'urbanistica.

La sensazione diffusa, alimentata dalla stampa, è che a Milano negli ultimi anni siano stati rilasciati titoli edilizi illegittimi, funzionali agli interessi di speculatori e, in taluni casi, frutto di un sistema corruttivo. Qual è la sua valutazione? Che clima si respira oggi in città su queste vicende?

Il primo filone d'indagine si è aperto nell'ottobre 2022 con il sequestro d'urgenza di un immobile, disposto dalla Procura, sul presupposto che la costruzione violasse specifiche previsioni del Piano di Governo del Territorio allora vigente.

È la vicenda, spesso richiamata dai media, del cosiddetto "palazzo costruito nel cortile di piazza Aspromonte".

Segue a pag. II

Garanzie sospese

CONTRADDITTORIO CAUTELARE, LA LUNGA MARCIA INCOMPIUTA

Eriberto Rosso

Il codice del 1930 prevedeva la carcerazione preventiva dell'accusato come fatto ordinario e la libertà provvisoria come eccezione. Ovviamente diverso lo scenario, che finalmente tentava di uniformarsi al dettato costituzionale, realizzato con il codice di procedura penale del 1989, ispirato ai principi dell'accusatorietà. Fin dall'entrata in vigore del nuovo Codice, però, le vicende della cautela penale sono state oggetto di scontro tra l'effettività delle esigenze di garanzia da un lato e le mai sopite spinte inquisitorie dall'altro. Il Legislatore, sorretto da diverse maggioranze, è intervenuto più volte al fine di tentare di preservare i diritti di libertà e l'effettività delle garanzie di difesa, in alcune altre occasioni, cedendo invece a pulsioni emergenziali. Neppure i nuovi diritti processuali previsti dall'art. 111 della Costituzione riformato sono stati in grado di stabilizzare il quadro.

Segue a pag. III

€ 2,00 in Italia
solo per gli acquirenti in edicola
e fino ad esaurimento copie

Redazione e amministrazione
via di Pallacorda 7 - Roma - Tel 06 32876214
Sped. Abb. Post., Art. 1, Legge 46/04 del 27/02/2004 - Roma

LA PROVA DEI FATTI

Interrogatorio preventivo, un primo bilancio

Luca Marafioti*

SEGUE DALLA PRIMA

Salutata, per contro, con giubilo da chi ne apprezza la dimensione garantistica, come significativo momento di previa autodifesa dinanzi al giudice chiamato a decidere il sacrificio della libertà personale. Soltanto prassi applicative che ne valorizzino la dimensione di previo contraddittorio anticipato possono impedirne la riduzione a mero passaggio burocratico, smaltito svogliatamente nell'imminenza di misure cautelari. Neppure serve auspicare un *revirement* in un G.I.P. oggi privo di poteri istruttori. Basta un ruolo attivo e scrupoloso, anziché distaccato e prudente, nella verifica dei presupposti, a tutela del bene inviolabile della libertà personale. All'apparenza, perciò, nulla di male nella *chance* offerta all'indagato per stornare da sé indizi e/o esigenze cautelari, scongiurando una misura altrimenti imminente, attraverso il consapevole esercizio della facoltà di rendere dichiarazioni. Ogni iniziale ottimismo rischia puntualmente di scemare dinanzi alle prime applicazioni, come testimoniato dalla vicenda milanese, in cui tutto questo clima di libertà e garanzia non si respira affatto. Eloquenti le parole spese dal G.I.P., davanti al quale gli indagati si erano fiduciosamente presentati per rendere interrogatorio. Poche righe in centinaia di pagine dell'ordinanza: "Nei rispettivi interrogatori preventivi … nessuno ha ammesso le proprie responsabilità, né tantomeno l'esistenza di un 'sistema' quale quello sino ad ora descritto"; "La scelta di tale strategia difensiva – che, sia ben chiaro, è legittima e insindacabile – è tuttavia sintomatica del fatto che nessuno degli indagati abbia voluto prendere le distanze dal meccanismo che li trova, sostanzialmente, accomunati da interessi convergenti, sia sul piano economico, sia su quello politico". Addirittura, uno degli indagati sembra pagare con la custodia in carcere la scarsa aderenza tra dichiarazioni rese e dati acquisiti con la perquisizione eseguita contestualmente alla notifica proprio dell'avviso di fissazione dell'interrogatorio preventivo. Il Tribunale della Libertà ha, nel frattempo, annullato le misure: "Giustizia (cautelare) è fatta"? Residua, invece, l'amarezza verso un istituto mosso da intenzioni nobili ma foriero di inopinati scivoloni in termini di garantismo, per la coercizione nemmeno tanto implicita

sul diritto al silenzio o, quantomeno, per l'inutilità, se non, addirittura, pericolosità per la sfera immediata e futura dell'indagato. Resta, comunque, da chiarire se ciò dipenda solo dalle norme, vale a dire da struttura e inquadramento sistematico di un istituto il cui innesto non riesce a scalfire la posizione di un G.I.P. incapace di controbilanciare, meno che mai in sede cautelare, il macroscopico sviluppo a tutto campo dei poteri riconosciuti al P.M. Ovvero, la risultante della stratificata abitudine a prossimità culturali e pregiudizi cognitivi nell'esercizio di una "cultura della giurisdizione" tuttora in cerca d'autore. In attesa di sapere se davvero "le leggi son, ma chi pon mano ad esse?", una fetta minoritaria ma tutt'altro che insignificante di indagati continua a rischiare ogni giorno di rimanere impigliata nel "purgatorio" cautelare.

Professore ordinario di procedura penale

La crisi di identità del PM Parla Andrea Soliani

A colloquio con l'avvocato di uno degli imprenditori coinvolti nel caso urbanistica

Alberto de Sanctis*

SEGUE DALLA PRIMA

Eppure, sia il Giudice per le indagini preliminari, sia il Tribunale del riesame, sia la Corte di cassazione hanno chiarito – seppur nell'ambito cautelare – che quell'area non poteva qualificarsi come cortile e che, dunque, non vi era alcuna violazione della norma contestata. Hanno inoltre riconosciuto che l'operatore immobiliare aveva agito in piena buona fede, interloquendo con trasparenza con la pubblica amministrazione e ottenendo un titolo edilizio mai messo in discussione né dal Comune di Milano né dalla giustizia amministrativa. La narrazione mediatica, tuttavia, non mi pare abbia dato il dovuto rilievo a queste decisioni. Tant'è che, ancora oggi, diversi giornalisti continuano a definire la vicenda come quella dell'immobile "costruito nel cortile" – cortile che appunto non è tale, per i giudici che si sono pronunciati. Dal 2023 si sono poi sviluppati ulteriori procedimenti, per presunti interventi in aree definite come "cortili" o per titoli rilasciati, secondo la Procura, interpretando erroneamente alcune norme urbanistiche. Da qui la narrazione mediatica, che ha amplificato l'impostazione accusatoria secondo cui, a Milano, gli operatori immobiliari – in concorso con funzionari comunali – avrebbero per anni ottenuto titoli edilizi illegittimi, conseguendone ingenti profitti. Il punto è che la fondatezza dell'ipotesi di una sistematica irregolare interpretazione della normativa non è affatto scontata. Il Comune di Milano, sin dall'avvio delle indagini, ha sempre escluso un uso distorto della disciplina di settore e, anche di recente, ha ribadito – richiamando ulteriori pronunce della giustizia amministrativa – di aver rilasciato solo titoli pienamente legittimi. Ciononostante, la narrazione mediatica è apparsa, perlomeno a mio modo di vedere, costantemente sbilanciata sulla prospettiva accusatoria e, con l'estensione delle contestazioni a ipotesi di corruzione, l'opinione pubblica ha trovato ulteriore motivo per assumere un atteggiamento ancor più colpevolista.

In una recente intervista, il Presidente del Tribunale di Milano, dott. Roia, ha affermato che sarebbe opportuno aprire un tavolo per risarcire i cittadini e promuovere una sorta di giustizia riparativa. Non può apparire come una anticipazione di condanna?

All'indomani degli ultimi arresti, il Presidente del Tribunale ha effettivamente rilasciato un'intervista, in cui avrebbe dichiarato che "a causa dell'interpretazione sbagliata di una serie di leggi – ormai lo possiamo dire – si è arrivati a costruire in assenza di permesso" e avrebbe ipotizzato la creazione, da parte del Comune di Milano, di un tavolo per spiegare a chi ha presentato esposti che, piuttosto delle confische, sono preferibili ristori economici, sottolineando l'esigenza di tutelare anche le famiglie che hanno investito nell'acquisto di immobili in costruzione. Il giorno successivo ha in parte rettificato, precisando che non intendeva entrare nel merito della legittimità dei provvedimenti amministrativi. Il punto, a mio avviso, è che simili dichiarazioni consolidano nell'opinione pubblica l'idea che a Milano si sia costruito senza validi permessi, prima ancora che i processi abbiano luogo. Ma siamo soltanto di fronte a un'ipotesi accusatoria: i processi devono ancora celebrarsi e prenderanno il via con il Comune di Milano che continua a ribadire la legittimità dei titoli rilasciati e gli operatori immobiliari che insistono nel rivendicare di aver agito in piena trasparenza, seguendo le regole applicate dall'amministrazione. Del resto, cosa avrebbe dovuto fare il privato cittadino, in possesso di titoli rilasciati dal Comune e mai contestati davanti alla giustizia amministrativa? In questa vicenda, il processo mediatico si è imposto come protagonista, arrivando addirittura al punto di registrare dichiarazioni del vertice del Tribunale locale allineate all'ipotesi accusatoria prima della celebrazione dei processi. Preoccupa molto che la presunzione di innocenza, che avrebbe dovuto essere la protagonista della fase investigativa, sia invece rimasta ben più che sullo sfondo.

Abbiamo letto di documenti del Comune di Milano inviati per conoscenza alla Procura della Repubblica. La magistratura requirente è in crisi di identità? Sta forse assumendo un ruolo consultivo della pubblica amministrazione?

Immagino si riferisca ad una chat del gennaio 2024, riportata da Il Sole 24 Ore, in cui l'allora assessore all'urbanistica, parlando di un incontro in Procura, scriveva al Sindaco di Milano: "Incontro con Viola e Siciliano positivo e cordiale. Loro disponibilità a continuare questo dialogo. Ho proposto un nuovo incontro fra un mese e intanto manderò una relazione spiegando cosa intendo fare col nuovo PGT. Siciliano sembra comunque perplessa sull'interpretazione di alcune norme, che a mio parere sono molto chiare". All'epoca la Procura aveva già aperto i fascicoli per abuso edilizio e lottizzazione abusiva, ma non si aveva alcun sentore dell'indagine poi sfociata negli arresti per corruzione. Il PGT (Piano di Governo del Territorio) è uno strumento urbanistico di natura amministrativa, con cui i Comuni definiscono assetto e prospettive di sviluppo del territorio, e che deve seguire per legge un determinato iter partecipativo, con osservazioni e pareri di cittadini ed enti prima dell'approvazione. Non comprendo dunque l'opportunità di anticiparne i contenuti alla Procura - cui compete occuparsi delle indagini su ipotesi di reato già emerse - trattandosi di un atto che non dovrebbe riguardarla, sul quale non ha e non può avere alcuna competenza funzionale.

Al di là di questa indagine, esistono altri casi in cui le imprese consultano il pubblico ministero per trovare soluzioni, "sanare" le ipotesi di reato ed evitare il processo penale?

A Milano, diversi filoni si muovono in questa direzione. Si parte da provvedimenti di sequestro preventivo o da misure di prevenzione; le società coinvolte, per superare la situazione, concludono accordi con il fisco, migliorano le condizioni contrattuali dei lavoratori, adottano sistemi di controllo interni idonei a prevenire il rischio di reati. Alla fine del percorso, non si ritiene più necessario celebrare un processo sulle originarie ipotesi di reato alla base del sequestro o della misura. In questo modo le società evitano l'alea del giudizio e, soprattutto, i danni – anche reputazionali – che un procedimento penale lungo inevitabilmente comporta. Si assiste dunque a una serie di condotte rimediali, prima e senza che successivamente si ritenga di dover fare un processo. Questi i fatti; lascio ad altri riflessioni e commenti.

Avvocato penalista

GARANZIE SOSPESE

LA LUNGA MARCIA (INCOMPIUTA) DEL CONTRADDITTORIO CAUTELARE

La vera soluzione è sempre la stessa: un Giudice effettivamente terzo che sia davvero separato sul piano ordinamentale dal Magistrato del PM

Eriberto Rosso*

SEGUE DALLA PRIMA

Il risultato è ad oggi una disciplina a dir poco asistematica, frutto della stratificazione di novelle legislative intervenute anche per contrastare certi orientamenti della giurisprudenza. Si è ritenuto di procedere per via normativa al fine di "difendere" il concreto esercizio del diritto al silenzio che non può essere indice di pericolo di inquinamento della prova e si sono rimodulati i presupposti della specifica esigenza cautelare (legge 332/95); si è estesa per legge la regola di giudizio ordinaria anche alla fase cautelare e individuata la inutilizzabilità delle dichiarazioni *de relato* quando non venga indicata la fonte diretta (legge 63/2001). Ancora, si è prevista la condivisione scritta del Procuratore della Repubblica alla richiesta di applicazione della misura cautelare da parte del P.M. assegnatario del procedimento (D.lgs. n. 106/2006). Si è indicata per via legislativa la specificazione di concretezza e attualità dei *pericula* e previsto il rafforzamento dei rimedi cautelari (legge 47/2015). Non può essere dimenticato in questo elenco il referendum del 2022, il cui risultato è noto, che aveva l'obiettivo di limitare l'incidenza del pericolo di reiterazione quale giustificazione per la misura del carcere ai soli reati più gravi.

Da ultimo ha provato a mettere ordine il Parlamento con la legge 114 del 9/08/2024 (c.d. riforma Nordio). Tra le diverse previsioni interessa qui sottolineare il meccanismo per il quale, per la sola custodia in carcere, il Giudice debba procedere preventivamente all'interrogatorio della persona nei confronti della quale è richiesta tale misura. Di per sé la previsione è corretta e parrebbe destinata a realizzare il fondamentale principio del contraddittorio che deve attenere anche alla fase cautelare. La modalità però non riguarda ogni accusa, essendo previste deroghe, nella tradizione del doppio e triplo binario che oramai caratterizza la nostra legislazione penale, che ne escludono l'operatività per un lungo catalogo di reati ed è inoltre limitata al solo pericolo di recidiva.

Non si tratta dunque di un contraddittorio preventivo sui presupposti e sulle ragioni della misura: il Giudice lo disporrà solo dopo aver valutato la richiesta dell'accusa, e aver ritenuto la stessa evidentemente fondata sia in ordine alla gravità indiziaria sia alla prospettazione del pericolo di reiterazione. All'indagato è riservata la mera resistenza alla complessa valutazione del fatto per come costruita dal Pubblico Ministero prima e dal Giudice poi. I pochi dati disponibili relativi all'anno di vigenza della nuova disciplina – empiricamente raccolti nell'attività professionale e in parte rilevabili dalle pronunce della Cassazione – danno conto di come la discussione dinanzi al Giudice sia per lo più limitata a resistere il fondamento del pericolo di reiterazione, o la intervenuta sua modificazione in senso favorevole, raramente sulla gravità indiziaria. Anche questa riforma, dunque, più che realizzare un vero e proprio contraddittorio si limita a introdurre un ulteriore filtro contro "l'appiattimento del Giudice delle indagini preliminari sulle richieste dell'Ufficio del Pubblico Ministero".

A riprova di come sia ancora lunga la strada per realizzare in sede cautelare il contraddittorio, vicende recenti mostrano come l'intervento del Giudice per le indagini preliminari si risolva in un mero controllo della tenuta di quanto prospettato dal Pubblico Ministero. È oramai imprescindibile considerare che la realizzazione del contraddittorio cautelare non può che prevedere un Giudice effettivamente terzo, separato sul piano ordinamentale dal Magistrato del Pubblico Ministero, portatore di una cultura dei diritti, in grado di considerare autonomamente gli elementi di prova e le eventuali ragioni di cautela, lontano da ogni condizionamento investigativo.

***Avvocato penalista**

Il Macaron

PALAZZOPOLI: un cautelare poco edificante

L.Z.

PM e GIP, la distanza che non c'è

Francesco Iacopino*

Giudicare è insieme un compito necessario e impossibile. Lo ricordava Glauco Giostra: necessario, perché una società non può restare indifferente davanti a comportamenti incompatibili con la convivenza civile; impossibile, perché la giustizia umana resta segnata da un insopprimibile margine di fallibilità. Noi non conosciamo la verità, o, meglio, non possiamo mai essere certi di averla raggiunta. La certezza di oggi può trasformarsi nell'errore di domani. Per questo ci dotiamo di regole e forme: il processo penale nasce come strumento di garanzia, con la funzione di ridurre al minimo il rischio di errore.

In quest'ottica, nel 1988 il legislatore decise di archiviare l'esperienza del codice di rito fascista, già da tempo temperato da interventi della Corte costituzionale, che avevano contrassegnato una stagione di "garantismo inquisitorio". Si scelse di voltare pagina e adottare il modello accusatorio, abbracciando una nuova epistemologia giudiziaria: contraddittorio nella formazione della prova, parità delle parti, terzietà del giudice. Principi scolpiti poi nell'articolo 111 della Costituzione, recepiti quali strumenti più evoluti, capaci di rendere la giustizia meno vulnerabile agli errori e più rispettosa del diritto di difesa. Ma quel modello, a quasi quarant'anni dalla sua introduzione, fatica ancora ad affermarsi pienamente. E la fase più delicata resta indubbiamente quella delle indagini preliminari. Non solo perché l'articolo 358 c.p.p., che onera il pubblico ministero a svolgere indagini anche a favore della persona sottoposta a indagini, si è rivelato in larga parte inapplicato. Ma anche, e soprattutto, perché, in questa fase, il rapporto tra Pubblico Ministero e Giudice per le indagini preliminari — che dovrebbe essere improntato a terzietà e controllo del secondo sul primo — si è trasformato nella prassi quotidiana in una relazione troppo spesso simbiotica. Il GIP, anziché esercitare un vaglio critico ed effettivo sulle iniziative del PM, tende sovente a recepirle senza un effettivo scrutinio. Le richieste di proroga delle indagini vengono concesse *de plano*; le intercettazioni, strumento invasivo ma potentissimo, sono autorizzate con grande favore; le ordinanze cautelari, che incidono sulla libertà personale, sono emesse con motivazioni che raramente denotano un'autonoma valutazione. In molti casi, più che di controllo, si ha l'impressione di assistere a una ratifica quasi notarile.

La riforma Nordio ha cercato (nelle intenzioni) di invertire la rotta in materia cautelare personale, introducendo in alcuni casi l'interrogatorio anticipato, cioè la possibilità di un contraddittorio preventivo prima dell'applicazione di una misura coercitiva. Un tentativo di reintrodurre equilibrio in un momento decisivo per la vita e la libertà dell'indagato. Ma la portata innovativa della norma, a giudicare dalle sue prime battute, si è rapidamente ridimensionata: le ampie possibilità di deroga, unite all'agevole possibilità di "aggirarne" l'applicazione, hanno reso la disciplina poco innovativa. Come si registra nella prassi, è bastato "rispolverare" il pericolo di fuga (prima quasi mai ravvisato) o di inquinamento probatorio (impennatosi dopo la riforma) per legittimare la mancata applicazione della novella. Il risultato, in quattro decenni di codice, è stato un sostanziale indebolimento di un principio cardine: la presunzione di innocenza. L'assenza di un vero controllo del GIP sul PM ha favorito un sistema in cui il rischio di errori giudiziari rimane elevato, e il prezzo viene pagato da chi subisce restrizioni della libertà personale senza adeguate garanzie.

Ma la mancanza di contrappesi è ancora più radicale: riguarda anche il rapporto tra PM e polizia giudiziaria. È frequente che le ordinanze cautelari finiscano per essere scritte, di fatto, dagli organi di PG, con motivazioni che ricalcano pedissequamente i rapporti investigativi, *per relationem*. Ecco perché il problema non è solo normativo, ma culturale. PM e GIP, sotto la pressione mediatica e sociale che accompagna i fatti più gravi e immediati, finiscono spesso per rispondere a esigenze di difesa sociale, trascurando

proprio quel sistema di regole pensato per bilanciare l'impulso repressivo con la tutela della libertà individuale.

In questo clima, i principi del modello accusatorio rischiano di restare sullo sfondo, mentre prevale una prassi che guarda più all'efficacia investigativa che alle garanzie processuali. La domanda che si pone è dunque inevitabile: come recuperare quella distanza necessaria tra chi accusa e chi giudica? Un rimedio necessario, anche per completare il percorso di ammodernamento avviato nel 1988, è la separazione delle carriere. Non come panacea, ma come strumento per restituire forza culturale e istituzionale alla grammatica del giusto processo, rafforzando la presunzione di innocenza e la reale terzietà del giudice. Perché senza questa distanza, senza contrappesi autentici nella fase investigativa, il rischio resta quello di legittimare un sistema in cui le libertà fondamentali possono essere compromesse proprio nel momento più delicato del procedimento: quello in cui si decide se e come limitare la libertà personale di un cittadino ancora presunto innocente.

***Avvocato penalista**

MALAGIUSTIZIA SELETTIVA

A cura di Ornella Favero e Redazione di Ristretti Orizzonti

CUSTODIA CAUTELARE IL CARCERE RACCONTA

Elton Kalica

Le storie di chi ha vissuto la custodia cautelare come punizione anticipata Nel mirino finisce chi è già stigmatizzato

l termine malagiustizia è spesso evocato per denunciare casi eclatanti di condanne ingiuste. Tuttavia, parlando di questo argomento in carcere, è emersa una questione importante che merita riflessione. Molti detenuti hanno avuto esperienze personali di questo tipo di malagiustizia: sono stati raggiunti da provvedimenti di custodia cautelare mentre si trovavano già in carcere e, al termine del procedimento penale, sono stati prosciolti. Durante una discussione nella redazione di Ristretti Orizzonti, mi sono tornate in mente alcune scene vissute ormai trent'anni fa, quando ero detenuto in attesa di giudizio. Ogni mattina, all'arrivo dell'ufficiale giudiziario, nel reparto detentivo calava un silenzio gelido: si attendeva di scoprire chi sarebbe stato chiamato. Poi, quando le persone convocate tornavano con il foglio in mano, bastava osservare la loro espressione per capire se si trattava di una convocazione per una camera di consiglio o di un mandato di cattura.

Oltre alla mia esperienza personale, le testimonianze dei detenuti e numerosi studi, soprattutto Oltreoceano, evidenziano il ricorso eccessivo alla custodia cautelare nei confronti di persone pregiudicate, marginalizzate o razzializzate, spesso senza adeguata documentazione del reale coinvolgimento. Questa prassi trasforma la custodia cautelare in un meccanismo di punizione anticipata, che colpisce in maniera sproporzionata individui già etichettati come "colpevoli". I detenuti percepiscono che gli inquirenti cercano di attribuire loro episodi irrisolti, sperando di trovare conferme solo in fase dibattimentale. Così, diverse persone si sono viste notificare procedimenti per furti o rapine che non avevano mai commesso, e hanno dovuto lottare per dimostrare la propria innocenza. L'uso del termine "lottare" per descrivere il processo non è casuale. Andare a processo mentre si è già detenuti complica seriamente la difesa: occorre pagare nuovamente l'avvocato e affrontare la perdita di credibilità, con la presunzione di innocenza che risulta già compromessa di fronte alla Corte. Spesso, anche il primo processo risente di questa dinamica: la presunzione d'innocenza viene erosa dai successivi mandati di cattura, percepiti come indizi di colpevolezza. E quando arrivano le assoluzioni, i detenuti devono ancora "combattere" per ottenere qualche forma di risarcimento per l'ingiustizia subita durante la custodia cautelare. La legge prevede, infatti, che il giudice della riparazione accerti se l'incolpato abbia causato o concorso a causare la detenzione con dolo o colpa grave. Dalle testimonianze emerge che, nella maggior parte dei casi, ogni forma di riparazione viene negata.

Sbagliare è umano e chiunque può essere coinvolto erroneamente in un procedimento penale. Tuttavia, quando la custodia cautelare colpisce individui appartenenti a categorie socialmente stigmatizzate (stranieri, persone con precedenti penali o tossicodipendenti) lo status sociale diventa determinante nel definire l'interpretazione istituzionale della giustizia e dell'errore giudiziario. La malagiustizia è riconosciuta come tale soltanto quando la vittima appartiene a un gruppo considerato rispettabile e degno di fiducia sociale; in questi casi, anche i media amplificano il caso, denunciando la "rovina di una vita innocente". Quando le vittime sono già stigmatizzate, invece, l'assoluzione non viene letta come un "disastro" della giustizia, ma come un esito fisiologico, una distorsione accettabile. Le conseguenze, però, restano devastanti per chiunque: vite compromesse, relazioni familiari distrutte, progetti di futuro annientati. La differenza è che, per i cosiddetti "per bene", la società riconosce la tragedia, mentre per gli altri il danno rimane invisibile. Si può dire che non solo il diritto (e quindi la giustizia) ma anche la malagiustizia non è un concetto neutro: essa è socialmente costruita, selettiva e contribuisce a produrre nuove disuguaglianze.

Un pregiudicato non è mai al sicuro

Nel 2007 vengo accusato di una rapina a Ravenna, a piede libero. Niente custodia cautelare nonostante il derubato mi avesse riconosciuto nelle foto segnaletiche come l'autore materiale della rapina, ma il riconoscimento era avvenuto dopo sei mesi dalla denuncia, perché prima la vittima aveva dichiarato che il rapinatore armato di pistola e casco integrale non lo aveva mai visto in faccia. Mi fissano il processo dove l'avvocato, per difendermi, faceva avanti e indietro Napoli-Ravenna. Dalle indagini non c'era niente che mi collegasse alla rapina e a quel territorio, l'unica prova era il riconoscimento in questura, ma già smentito. Al processo vengo assolto ma ne esco deluso e sfiduciato. E mi è rimasto anche un forte danno economico per dimostrare la mia innocenza in una "folle indagine" dove si mandava a processo una persona praticamente solo perché pregiudicata. Penso che questa vicenda si è conclusa con due vittime: l'accusato e il derubato. Io sono stato assolto, ma credo che non avrei proprio dovuto arrivare al processo e mi è rimasta la delusione, la paura di non essere mai al sicuro e l'idea che tante indagini non garantiscono in nessun modo gli indagati. Ma c'è una seconda vittima, il derubato, che dopo aver subìto una violenta rapina è stato indotto ad accusare sulla base di foto una persona che non ha mai visto. Quindi mi vengono seri dubbi su come sono condotte alcune indagini e cado in un autentico sconforto al pensare che un pregiudicato non è mai al sicuro.

Salvatore

Quando la "rete della giustizia" pesca a strascico

Gennaio 2001, ho appena diciott'anni, ecco che arriva un blitz direttamente da Torino, un'operazione importante, eclatante: dalla Puglia ci portano tutti al nord, carcere Le Vallette. In Puglia quando buttano la "rete della giustizia" spesso tirano su a strascico tutto quello che capita; io ci finisco dentro con un'accusa di 416 bis, estorsione e traffico internazionale di stupefacenti. Motivo? Avevo una relazione con la figlia di una delle persone arrestate. La vita si interrompe di colpo, vengo sbalzato a più di 1.000 chilometri da casa, prima carcerazione, a dir poco traumatica. I primi giorni passano in un'attesa snervante non so neppure di cosa, tutto è avvolto nell'ansia di non capire cosa mi sta succedendo. Un anno trascorre così. Poi per un vizio di forma a uno a uno veniamo scarcerati, si torna a casa in un misto di incredulità, rabbia e felicità.

Settembre 2025: ad oggi nessun processo è stato istruito su quell'indagine, per quel blitz così "maestoso" e importante. Seppur legittima, la custodia cautelare mi interroga sull'ingiustizia che spesso avvolge questo strumento e il suo utilizzo, perché dopo 24 anni nulla è successo da quell'arresto, che mi ha relegato in una nuova dimensione rispetto alla mia vita di allora, bollandomi come un criminale. Non nascondo che quell'esperienza mi ha segnato nel profondo e forse il mio futuro sarebbe stato diverso se non avessi dovuto subire da innocente quel trattamento traumatico e mortificante che ha aperto la strada a scelte sbagliate che sto ancora pagando.

Francesco

Rabbia e odio nei confronti di quelli che mi tenevano rinchiuso con accuse ingiuste

Diceva Filippo Turati in un discorso alla Camera nel 1904: "Noi ci gonfiamo le gote a parlare di emenda dei colpevoli e le nostre carceri sono fabbriche di delinquenti o scuole di perfezionamento dei malfattori". Ecco, vorrei portare il lettore "per mano" attraverso il racconto di chi, come me, la scuola del crimine l'ha fatta ed è riuscito a laurearsi con il massimo dei voti: l'ergastolo.

Ebbene, "la scuola del crimine" io la conobbi appena diciannovenne, nel 2008. Venni tratto in arresto per un mandato di cattura con accusa di porto d'armi abusivo. Mi portarono in un carcere sovraffollato, in pessime condizioni igienico-sanitarie, parcheggiato in attesa dell'ignoto. Sapevo sin da ragazzo che prima o poi sarei dovuto passare per la galera, me lo aveva anticipato mio padre quando avevo appena 13 anni e mi trovò in possesso di una pistola: "La strada che stai scegliendo ti porterà in carcere a vita o morto ammazzato!". Aveva ragione, ma non riesco oggi a valutare quale delle due opzioni fosse la migliore. Dopo circa dieci giorni mi trasferirono nella mia terra, in Calabria, a Palmi, per affrontare le accuse e il processo. Se molte carceri italiane vengono definite "scuole del crimine", Palmi è l'università, o perlomeno lo era. Le giornate noi detenuti le passavamo tra il cortile e la cella a discutere di processi, condanne, sentenze, ma quello che più di tutto ci accomunava era la voglia di emergere in un mondo che ai nostri occhi sembrava affascinante: il mondo del crimine, che illudendoci ci prometteva soldi facili, bella vita e potere.

Venni scarcerato dopo pochi mesi; l'esperienza detentiva non mi aiutò a redimermi, anzi, fu come se quella breve detenzione mi avesse conferito una medaglia da esibire sul petto per fare vedere ai più giovani che il carcere non mi aveva piegato, bensì mi aveva reso più forte. Gli "affari" andavano bene, fino a quando non si presentò alla mia porta la polizia.

Le accuse andavano dall'associazione mafiosa al traffico di droga. Venni portato in carcere in isolamento, dove rimasi per circa dieci giorni prima di essere trasferito in Calabria, dove mi aspettava una nuova esperienza: il reparto di Alta Sicurezza del carcere di Cosenza.

Io in quel periodo iniziai a covare una sorta di rabbia e odio nei confronti di tutti quelli che mi stavano tenendo rinchiuso con accuse ingiuste, poiché i reati che mi venivano contestati sapevo di non averli commessi, e l'unica volta che venni convocato da un'educatrice, alla sua domanda riferita al mio coinvolgimento in quei fatti risposi con fermezza: "Io sono innocente." Da quel momento non venni più chiamato da nessuno perché ritenuto omertoso e quindi mafioso.

Le giornate passavano in quella monotonia snervante in cui il pensiero che si affacciava con maggior insistenza alla mia mente era quello della vendetta, della rivalsa per quello che ingiustamente stavo subendo. Ci volle più di un anno per chiarire la mia posizione processuale, ma venni scagionato da tutte le accuse e assolto con formula piena e subito dopo scarcerato. L'esperienza dei reparti differenziati mi insegnò a non mostrare mai le emozioni e mi fece maturare sentimenti di odio e di rabbia. E non a caso, appena uscito dal carcere, il giorno dopo indossai il passamontagna e cominciai a fare quello che sapevo fare, ma con molta più determinazione e violenza nei confronti di tutto e di tutti.

Ero diventato una bomba a orologeria e la mia rabbia esplose, trovando conforto nell'azione criminale, nell'adrenalina del rischio e della rivalsa, prendendo con la forza tutto quello che desideravo, senza considerare niente e nessuno. Io ero stato ritenuto colpevole "a prescindere", ed allora tutti coloro che permettono alla giustizia di operare in questo modo, facendolo anche nel nome del popolo italiano, sono tutti colpevoli, pensavo. In poco meno di un mese mi macchiai di crimini orribili, tra cui una rapina finita nel sangue. Da quel momento in poi il mio percorso autodistruttivo ebbe i giorni contati: ben presto infatti venni arrestato. Era la fine di tutto.

Giuliano N.,
condannato giovanissimo all'ergastolo